



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

GIACOMO TRAVAGLINO

Presidente

ENRICO SCODITTI

Consigliere

CHIARA GRAZIOSI

Consigliere

EMILIO IANNELLO

Consigliere

STEFANIA TASSONE

Consigliere Rel.

Responsabilità
civile generale

Ud. 23/05/2023 CC

Cron.

R.G.N. 35912/2019

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35912/2019 R.G. proposto da:

(omissis)

(omissis)

ppresentato e difeso, giusta procura in calce al
ricorso, dall'avv. (omissis)

presso lo studio del difensore.

- *ricorrente* -

contro

PROVINCIA DI (omissis) appresentata e difesa, giusta procura in calce al
controricorso, dall'avv. (omissis)

- *controricorrente* -



e

(omissis)

- *intimata* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2675/2019, pubblicata in data 19 aprile 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal Consigliere dott.ssa Stefania Tassone

Fatti di causa

1. (omissis) (omissis) propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2675/2019 pubblicata il 19 aprile 2019, con cui la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza appellata, rigettava la domanda da lui proposta di risarcimento danni materiali e biologici ex art. 2051 cod. civ. nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di (omissis) in relazione al sinistro de (omissis) in cui, alla guida della propria autovettura percorreva la strada provinciale direzione di marcia T (omissis)

quando, a causa del forte temporale, si veniva a trovare in un muro di pioggia fittissima che provocava l'allagamento del fondo stradale, in quanto difettavano di manutenzione sia l'asfalto sia la banchina, per cui le acque meteoriche non defluivano, e la sua vettura veniva sollevata fino a ribaltarsi e trascinata oltre la banchina.

Resiste con controricorso l'Amministrazione Provinciale di (omissis)

2. Con ordinanza interlocutoria del 30/11/2022 il Collegio, rilevato che il ricorso non era stato notificato a (omissis) .p.a., chiamata in causa dalla Provincia di (omissis) che nel caso di specie ricorreva una fattispecie di litisconsorzio necessario processuale, disponeva l'integrazione del contraddittorio, rinviando la causa a nuovo ruolo.

Nonostante la regolarità della notifica l'intimata non ha svolto attività difensiva.



3. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce <<omesso esame di fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e art. 2607 cod. civ. ed in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.>>

Lamenta che il giudice del gravame abbia completamente omesso la considerazione dello stato disastroso e, per l'effetto, dell'incuria del manto stradale, da lui percorso il giorno del sinistro, non in grado di fronteggiare la pioggia battente, tanto da essere invaso dall'acqua; le condizioni dell'asfalto, infatti, in presenza della pioggia, costituiscono l'unico motivo dello sbandamento del mezzo condotto dal ricorrente e quindi l'unica causa del sinistro.

1.2 Il motivo è infondato.

La corte territoriale ha infatti espressamente preso in considerazione nella propria motivazione la deposizione del teste (omissis), che fa riferimento ai canali di scolo otturati che <<buttavano acqua sulla strada>>. Ha tuttavia escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada <<per mancata manutenzione dei canali di scolo>> in quanto ha specificamente motivato riconducendo il sinistro a due differenti concause, identificate <<[nel-] la mancanza di una cauta condotta di guida da parte del (omissis) imposta dal segnale di pericolo e dalla circostanza che era in atto un forte temporale, nonché ... [nel-] la abnorme precipitazione determinatasi in brevissimo tempo, ossia una sorta di bomba d'acqua abbattutasi sulla sede stradale all'improvviso tale da causarne l'allagamento>>,,.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce <<violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 2051 cod. civ. (in ordine alla



sussistenza di un evento fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva del custode); art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.>>

Lamenta il ricorrente che nel caso di specie la corte territoriale ha erroneamente escluso la responsabilità oggettiva della Provincia di (omissis) per caso fortuito, non potendo invece il forte temporale, avvenuto il giorno del sinistro, integrare quei presupposti di eccezionalità ed imprevedibilità, da accertare con metodo scientifico in base ai cd. dati pluviometrici, che costituiscono un evento abnorme, come tale riconducibile al caso fortuito.

Al contrario, lo stato di cattiva conservazione del manto stradale, o meglio, l'otturazione dei canali di scolo, è stata l'unica causa della verifica del sinistro; la strada si è immediatamente allegata non perché il temporale fosse eccezionale o imprevedibile, ma perché l'acqua piovana non riusciva a defluire dai canali ivi esistenti, i quali si presentavano completamente otturati.

2.1 Il motivo è fondato.

La corte territoriale si è basata sulla deposizione del teste (omissis) e sulla prospettazione dai fatti contenuta in atto di citazione per affermare come la pioggia caduta il giorno del sinistro <<debba essere considerata quale evento abnorme, idoneo ad integrare il fortuito>>, ma così argomentando non ha tenuto in considerazione il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui: <<Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane>> (Cass., Sez. 3, 11/02/2022, n. 4588).



2.2 Deve pertanto ritenersi fondato il motivo nella parte in cui denuncia *error in iudicando* in riferimento all'art. 2051 cod. civ., dal momento che i criteri di valutazione applicati nella disamina della fattispecie concreta ne hanno determinato una ricostruzione tale da non giustificare la ricorrenza del caso fortuito.

2.3 In accoglimento, dunque, del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice *a quo*, in diversa composizione, il quale dovrà riesaminare la fattispecie alla luce dei suindicati principi e tenendo presente che l'evento atmosferico, per potersi apprezzare oggettivamente come eccezionale ed imprevedibile, va accertato esclusivamente su basi scientifiche (dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia), mentre, in difetto di tale positivo accertamento, non potrà escludersi la responsabilità del custode ai sensi della richiamata norma dell'art. 2051 cod. civ.

2.4 Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

3. L'esame del terzo motivo di ricorso rimane assorbito.

Rilevando, infatti, il fatto colposo del danneggiato non di per sé, ma solo quale fattore di riduzione della responsabilità risarcitoria del danneggiante, se ne ha motivo di valutazione solo nel caso in cui quest'ultima sia eventualmente accertata con esclusione della ricorrenza del caso fortuito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo; accoglie il secondo motivo; dichiara assorbito il terzo motivo.

Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.



Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione il 23 maggio 2023.

IL PRESIDENTE
Giacomo Travaglino

